

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BE.2005.4

Sentenza del 3 dicembre 2007 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser,
Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,**

Richiedente

contro

1. A.,

2. B.,

entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,

OppONENTI

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Fatti:

- A.** Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest'ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
- B.** A. è sospettato d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d'aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo "off-shore". Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
- C.** In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell'AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l'opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall'AFC con decisione dell'8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l'inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
- D.** Con scritto dell'11 aprile 2005 l'AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti "sequestrati" presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.
- E.** La Corte dei reclami penali, con sentenza dell'8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

- F.** L'8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l'utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d'accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.
- G.** Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati.

Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

- H.** Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

- I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospenso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti.

Ulteriori undici sentenze sono state emesse nel mese di novembre (una il 12, due il 19, tre il 20 e cinque il 28), mediante le quali l'autorità giudicante ha statuito sugli incarti bancari, su quelli concernenti il periodo sino al 1993 (compreso), su quelli relativi agli anni 2001 e segg., su quelli non specialmente riferibili ad un periodo contabile specifico nonché su quelli concernenti gli anni dal 1994 al 2000.

- L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su due CD sui quali l'autorità fiscale ha registrato dati provenienti dallo studio legale degli indagati (S4 e S5).

Diritto:

1. Nell'ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l'ammissibilità di principio di quest'ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l'oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell'incarto da quelli per i quali l'opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all'attività tipica dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 CP. L'attività tipica dell'avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, *Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP*, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L'avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l'amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 con-

sid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell'assumere un mandato d'incasso (DTF 120 Ib 112) o nell'amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 la 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell'avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La presente sentenza verte sui dati informatici sequestrati dall'AFC nello studio legale degli indagati, registrati su due CD (S4 e S5). Quest'ultimi constano di svariate centinaia di documenti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di tali operazioni – un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opposenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli opposenti.

Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua analisi a tappe della documentazione restante, ha statuito sui CD in questione, decidendo quanto segue:

S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica (Outlook) nonché un elenco di siti Internet consultati dallo studio legale. La corrispondenza elettronica concerne svariati ambiti, ossia: l'attività di un'associazione denominata "E.", della quale gli opposenti sembrano far parte; la successione di una persona defunta, della quale lo studio legale degli indagati si è occupata; la gestione societaria ad opera degli opposenti, con l'ausilio di persone di riferimento all'estero; l'assistenza fornita da una ditta di informatica relativamente al programma di fatturazione dello studio legale. Fatti salvi i messaggi concernenti la gestione societaria operata dagli opposenti (cartelle "documenti" e "documenti1"), i quali, utili all'inchiesta e non coperti dal segreto professionale dell'avvocato, devono essere versati agli atti, tutto il resto, estraneo all'inchiesta o protetto dal segreto, deve essere restituito agli opposenti.

S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare: corrispondenza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione, reclami, verbali, ecc. Su tali documenti figurano molti nomi di persone. Un'anonimizzazione degli stessi non è ragionevolmente praticabile. Da un'analisi sommaria è tuttavia possibile concludere che la quasi totalità di tale documentazione, in gran parte potenzialmente protetta dal segreto professionale dell'avvocato, si trova in forma cartacea negli incarti sui quali questa Corte ha già statuito, ragione per cui un loro versamento agli atti risulta inutile. L'intero CD è quindi da restituire agli opposenti.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Gli incarti S4 (parziale) e S5 devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati.
2. L'incarto S4 (parziale) deve essere versato agli atti ai sensi dei considerandi.
3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 4 dicembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).